



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 641 del 2016, proposto da:

Abramo Giovanni, Luca Adamante, Ezio Aime, Salvatore Giuseppe Alario, Vincenzo Amato, Roberto Bar, Cristian Barbieri, Ruggero Bonnot, Maurizio Braghiero Rougier, Simone Campo Bagattin, Francesco Cascella, Francesco Cassano, Andrea Castelli, Daniele Cela, Gabriele Giovanni Celi, Domenico Claps, Marco Colasanto, Daniele Favro, Stefania Ferretti, Mario Fontana, Andrea Franchino, Carlo Franco, Giuseppe Frasca, Massimo Gentile, Federico Liccardi, Giorgio Lioy, Vincenzo Montesano, Cesare Nigra, Fausto Nurisso, Alvaro Patrassi, Stefano Pelissero, Adriana Porto, Giovanni Prestigiacomio, Maurizio Santoni, Paolo Santoro, Davide Soluri, Sandro Spera, Vincenzo Tedesco, Leonardo Valente, Raffaele Vitulano, Salvatore Vitulano, Stefano Zen, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Celli, domiciliato ex art. 25 cpa presso la segreteria del T.A.R. Piemonte in Torino, via Confienza, 10;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso i suoi uffici, in Torino, via Arsenale, 21;

Questura di Torino non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento della Questura di Torino - Ufficio Amministrativo Contabile prot. n. 864 del 4.4.2016 con cui è stato negato il diritto alla corresponsione dell'indennità di ordine pubblico fuori sede in relazione all'istanza presentata dai ricorrenti in data 30.3.2016;

nonché per l'accertamento del diritto alla corresponsione dell'indennità di ordine pubblico fuori sede, di cui all'art 10 comma 1 D.P.R. n. 147/1990 e art 10 comma 1 D.P.R. 164/2002.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2018 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I) I ricorrenti, dipendenti della Polizia di Stato, impugnano il provvedimento della Questura di Torino - Ufficio Amministrativo Contabile prot. n. 864 del 4.4.2016, con cui viene negato il diritto alla corresponsione dell'indennità di ordine pubblico fuori sede, richiesta con istanza presentata in data 30.3.2016. Chiedono altresì l'accertamento del diritto alla corresponsione dell'indennità di ordine pubblico fuori sede, di cui all'art 10 comma 1 D.P.R. n. 147/1999 e art 10 comma 1 D.P.R. 164/2002.

Espongono infatti di prestare servizio presso la sottosezione autostradale della Polizia di Susa, ad eccezione dei colleghi Campo Bagattin, trasferito presso il Commissariato di Bardonecchia, Colasanto e Spera, i quali sono stati trasferiti presso il compartimento della polizia Ferroviaria di Torino.

Periodicamente sono stati comandati nel servizio di ordine pubblico fuori sede (ovvero in località poste in un comune diverso dalla sede di servizio), presso i cantieri Tav, senza tuttavia che venisse loro riconosciuto, per i turni effettuati dal maggio 2011, il trattamento previsto per il servizio di ordine pubblico fuori sede.

La loro istanza di riconoscimento del diritto all'indennità di ordine pubblico fuori sede, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 comma 1 DPR n. 147/1990 e 10 comma 1 DPR 164/2002, è stata respinta dal Questore di Torino, con la nota in oggetto, in cui si richiama la nota prot. 333-G/2524/04 del 10 dicembre 2012 del Dipartimento della P. di S., in cui si precisa che devono considerarsi fuori sede solo le località ubicate in comuni diversi dall'ordinaria sede di servizio, come specificato dal comma 2 art 10 D.P.R. 147/90; tuttavia qualora la giurisdizione territoriale dell'ufficio di appartenenza si estenda anche ad altro comune, il servizio di ordine pubblico deve intendersi in sede.

Avverso il provvedimento sono stati articolati i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 10 comma 1 DPR n. 147/90 e 10 comma 1 DPR n. 164/2002: il provvedimento viola le disposizioni sopra richiamate, che estendono l'indennità giornaliera al personale della Polizia di Stato, per compensare i disagi e i rischi, quando il dipendente è chiamato a operare fuori dall'ordinaria sede di servizio per fronteggiare situazioni di carattere eccezionale e contingente. Il concetto di "fuori sede" si riferisce al servizio reso in località poste in comune diverso dall'ordinaria sede di servizio, per cui risulta arbitraria la limitazione introdotta dall'Amministrazione, che ritiene che i servizi resi dai ricorrenti al di fuori del Comune di Susa, ma nei comuni ricompresi nella giurisdizione della Sottosezione Autostradale di Susa, siano da considerare servizi in sede;

2) eccesso di potere per contraddittorietà e disparità di trattamento, ingiustizia manifesta: l'indennità in esame è riconosciuta a tutte le Forze di polizia ad ordinamento militare; per cui è stata riconosciuta ai Carabinieri che hanno svolto i medesimi servizi di ordine pubblico con i ricorrenti, creando in tal modo un'evidente disparità di trattamento.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione, con semplice memoria di stile, chiedendo il rigetto del ricorso.

All'udienza del 7 febbraio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

II) Il ricorso è meritevole di accoglimento.

2.1 Si deve preliminarmente rilevare che i ricorrenti hanno proposto un ricorso collettivo, stante l'identità delle posizioni sostanziali, l'identità delle domande

giurisdizionali nell'oggetto, l'impugnazione del medesimo atto, censurato con gli stessi motivi.

Il ricorso collettivo è quindi ammissibile.

2.2 I ricorrenti, al fine della prova, hanno prodotto l'attestazione relativa ai servizi resi negli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016: si tratta di servizi di ordine e sicurezza pubblica, della durata minima di 6 ore, disposti dal Questore, che si estrinsecano in ambito territoriale comprendente Comuni differenti da quello di Susa, ove è ubicata la sottosezione Polizia Stradale di appartenenza.

Si deve quindi ritenere provato il presupposto per l'indennità, cioè lo svolgimento fuori sede dei servizi di ordine pubblico, elemento che tra l'altro non è stato contestato né in sede procedimentale, né processuale.

2.2 Rimane però la questione centrale, cioè se per servizio fuori sede si debba ritenere il servizio reso in ogni comune diverso da quello in cui è posta l'ordinaria sede di servizio, ovvero, come sostenuto dall'Amministrazione, solo nei comuni che fuoriescono dalla giurisdizione della Sottosezione Autostradale di Susa.

L'art 10 comma 2 DPR 147/1990, recita testualmente: *"2. Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui al comma 1:*

b) l'indennità compete per il servizio di ordine pubblico in località poste in comune diverso dalla ordinaria sede di servizio".

Ad avviso del Collegio la disposizione utilizza proprio il diverso termine "località" per identificare tutti gli ambiti territoriali che non ricadono nel comune ove vi è la sede di servizio, intendendosi con questa locuzione, l'ambito territoriale comunale dell'Ufficio di appartenenza.

La nota prot. 333-G/2524/04 del 10 dicembre 2012 richiamata nel diniego, introduce una nozione - l'ambito della giurisdizione territoriale - che non trova un riscontro positivo nella legge, cadendo anche in contraddizione, laddove conferma che fuori sede deve intendersi il servizio reso al di fuori del comune diverso dalla sede di servizio, ma escludendo l'indennità per i comuni ricompresi nella giurisdizione territoriale.

L'Amministrazione ha arbitrariamente posto una condizione (ambito giurisdizionale), quando la norma invece richiama i concetti più lineari di sede e di comune, prevedendo

che l'indennità sia dovuta a per i servizi resi nei comuni diversi da quelli in cui vi è la sede della stazione di appartenenza.

III) Il ricorso va quindi accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e riconoscimento del diritto in capo ai ricorrenti all'indennità per i servizi di ordine pubblico svolti fuori sede, di cui all'art 10 comma 1 D.P.R. n. 147/1990.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese di giudizio, a favore dei ricorrenti, quantificate in € 2.000,00 oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Silvana Bini, Consigliere, Estensore

Roberta Ravasio, Consigliere

L'ESTENSORE

Silvana Bini

IL PRESIDENTE

Domenico Giordano

IL SEGRETARIO